



Ordinanze sulla comunicazione elettronica

Spiegazione delle singole disposizioni

A. Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

L'articolo 1 dell'ordinanza sulla comunicazione elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (RS 272.1; RU 2010 3105; qui di seguito: OCE-PCPEF) ne specifica il campo d'applicazione. L'OCE-PCPEF disciplina la comunicazione elettronica nei procedimenti secondo il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), secondo la legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) e secondo il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0).

L'OCE-PCPEF non si applica ai procedimenti dinanzi al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110). In tali procedimenti la comunicazione per via elettronica è retta dal Regolamento del Tribunale federale del 5 dicembre 2006 sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori (RCETF; RS 173.110.29).

Ai procedimenti amministrativi della Confederazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) si applica tuttora l'ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RS 172.021.2; qui di seguito: OCE-PA).

Ai procedimenti dinanzi al Tribunale penale federale l'OCE-PCPEF si applica soltanto nella misura in cui il procedimento in questione sia retto dal CPP. Se il Tribunale penale federale applica invece altri atti legislativi procedurali (p.es. la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [RS 313.0] nei procedimenti secondo l'art. 26 lett. b della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale [LTPF; RS 173.71]) la questione è retta dal pertinente diritto procedurale. I procedimenti secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera h LTPF sono retti dalle norme procedurali della PA. Secondo l'OCE-PA, la comunicazione per via elettronica è quindi ammessa a condizione che il Tribunale penale federale sia

incluso nella lista delle autorità che consentono la comunicazione per via elettronica e che tale tribunale abbia acconsentito alla comunicazione elettronica di atti scritti. (cfr. anche il commento delle singole disposizioni dell'OCE-PA).

La questione dell'ammissibilità della comunicazione elettronica per altri procedimenti (in particolare di procedimenti amministrativi dei Cantoni) è retta dal diritto procedurale applicabile.

Inoltre l'OCE-PCPEF si applica soltanto alle comunicazioni tra le parti e un giudice o un'altra autorità. Non sono quindi contemplate le comunicazioni tra i giudici o tra altre autorità, nemmeno se avvengono nell'ambito di un procedimento secondo il CPC, la LEF o il CPP (a differenza di quanto previsto dal RCETF). È fatto salvo il caso in cui un'autorità è parte in causa di un procedimento.

L'OCE-PCPEF è applicabile alla comunicazione scritta relativa ad atti procedurali. Si applica alla comunicazione di tutti i documenti rilevanti per il procedimento, in particolare tutte le istanze e le memorie delle parti, le citazioni, le decisioni e le sentenze delle autorità, come pure i documenti probatori presentati dalle parti o da terzi. Comunicazioni informali, quali ad esempio l'appuntamento per un colloquio, non rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza, neppure se svolte per via elettronica (p.es. per posta elettronica). Ciò non esclude che, se idonea, la piattaforma di trasmissione riconosciuta possa essere utilizzata anche per tali comunicazioni informali.

L'OCE-PCPEF è sempre applicabile alla comunicazione per via elettronica delle decisioni incidentali o finali di un'autorità. Le comunicazioni «informali», quali ad esempio un sondaggio per fissare la data di una riunione con le parti, non sono invece contemplate dall'OCE-PCPEF neppure se fatte per via elettronica.

L'OCE-PCPEF non si applica neppure alle comunicazioni scritte che non avvengono nell'ambito di un procedimento (p.es. una semplice richiesta d'informazioni) e nemmeno alla comunicazione orale per via elettronica (Voice over IP).

Art. 2 Piattaforme riconosciute per la comunicazione sicura

Come metodo fondamentale per la trasmissione elettronica degli atti scritti a un'autorità, nonché delle citazioni, delle decisioni e di altre comunicazioni, l'OCE-PCPEF prevede l'invio mediante una piattaforma per la trasmissione sicura. Rispetto alla normale posta elettronica (e-mail), una siffatta piattaforma di trasmissione presenta diversi vantaggi. Permette in particolare di garantire la confidenzialità e l'integralità degli atti scritti e delle comunicazioni e di indicare con precisione il momento dell'invio e della ricezione delle comunicazioni trasmesse utilizzando la piattaforma.

Per garantire la qualità della piattaforma è necessario che essa sia riconosciuta (cfr. art. 3). In tal modo si evita alle singole autorità di controllare che una determinata piattaforma adempì le condizioni prescritte nel caso specifico.

Per quanto riguarda i requisiti che deve soddisfare una piattaforma di trasmissione riconosciuta, non si rinvia più all'attuale OCE-PA (RS 172.021.2). Le pertinenti definizioni sono adattate alle possibilità tecniche e inserite nella presente ordinanza.

Art. 3 Procedura di riconoscimento

Poiché il Dipartimento federale delle finanze dispone già di competenze informatiche pluridisciplinari, l'articolo 3 capoverso 1 gli affida il compito di decidere in merito alle domande di riconoscimento di piattaforme di trasmissione. Tutte le piattaforme riconosciute mediante tale procedura possono essere usate anche per la comunicazione elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi. In futuro le decisioni in merito al riconoscimento varranno per entrambe le ordinanze.

Affinché possano essere riconosciute, le piattaforme devono soddisfare varie condizioni da concordare con i fornitori delle soluzioni attuali (IncaMail, PrivaSphere, SEPPmail e Totemo). Vi rientrano in particolare l'interoperabilità tra le diverse piattaforme riconosciute e un elenco centrale dei partecipanti.

Nel quadro dei lavori di attuazione è stato elaborato anche un catalogo di requisiti funzionali e d'esercizio, al fine di consentire al DFF di svolgere l'esame nel modo più semplice possibile e in maniera standardizzata.

Finora ha superato la procedura per il riconoscimento provvisorio come piattaforma di trasmissione secondo l'articolo 11 dell'attuale OCE-PA l'impresa PrivatSphere AG, che ha quindi ottenuto un riconoscimento provvisorio. Dato che la Posta gestisce, su un sistema identico, il servizio IncaMail, che deve essere utilizzato nella comunicazione giuridica per via elettronica con il Tribunale federale, il DFF ha riconosciuto provvisoriamente anche tale servizio. Possono inoltre chiedere di essere riconosciute anche altre piattaforme.

Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un'autorità

Art. 4 Atti scritti

Il termine «autorità» comprende i giudici e altre autorità (p.es. uffici d'esecuzione o autorità penali della Confederazione e dei Cantoni).

Tuttavia è consentito inviare gli atti scritti soltanto agli indirizzi indicati dalle autorità e non a un indirizzo (di posta elettronica) qualsiasi – per esempio di un giudice. In tal modo le autorità hanno la possibilità di designare in modo definitivo i canali di trasmissione, indicando un unico indirizzo per la comunicazione di atti scritti, ad esempio la cancelleria di un tribunale.

Un Cantone può anche indicare un indirizzo unico per diverse autorità su una piattaforma riconosciuta e in seguito trasmettere internamente gli atti scritti – anche per posta o corriere dopo averli stampati in una sede centrale. Se la trasmissione interna è effettuata per via elettronica, essa dev'essere sicura. Non è pertanto ammessa la trasmissione a un indirizzo di posta elettronica non sicuro.

Secondo l'articolo 143 capoverso 2 CPC In caso di trasmissione per via elettronica, il termine è osservato se il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico del tribunale conferma la ricezione il più tardi l'ultimo giorno del termine. Non va pertanto in alcun caso tenuto conto della durata di un'eventuale trasmissione interna o del tempo che trascorre fra la ricezione dell'atto scritto e il trattamento da parte dell'autorità.

Art. 5 Lista

Affinché le parti possano informarsi sugli indirizzi per la comunicazione degli atti scritti stabiliti secondo l'articolo 4, la Cancelleria è incaricata di gestire una pertinente lista online. Sarà opportuno integrare tale lista nel portale www.admin.ch.

È compito delle parti informarsi tempestivamente sull'indirizzo corretto per la comunicazione degli atti scritti. La disponibilità della lista dipende dalla disponibilità generale del sito www.admin.ch. Poiché non può essere garantita una disponibilità totale, la Cancelleria federale non può essere chiamata a rispondere per gli atti scritti comunicati in ritardo in seguito alla temporanea inaccessibilità della lista.

Per la prima registrazione e per l'aggiornamento delle iscrizioni nella lista degli indirizzi delle autorità, la Cancelleria federale deve poter contare sulla collaborazione degli interessati. In virtù del *capoverso 3* la Cancelleria federale può disciplinare la procedura decidendo ad esempio che un'iscrizione è effettuata soltanto su richiesta dell'autorità interessata oppure stabilendo la data entro la quale le autorità debbano fornire i dati da inserire nella lista affinché questa possa essere pubblicata su Internet il 1° gennaio 2011 in base a tali indicazioni. L'autorità richiedente è responsabile della presentazione tempestiva della domanda e dell'esattezza dei dati che vi figurano.

Art. 6 Formato

L'OCE-PCPEF prevede il formato PDF come formato unico per gli atti scritti e gli allegati. Si rinuncia tuttavia a imporre una determinata versione PDF, a differenza delle norme SAGA (norme e architetture per le applicazioni di e-government in Svizzera) che raccomandano imperativamente l'uso della versione 1.4 (cfr. Standard eCH-0014 «SAGA.ch») e riassumono in forma condensata le direttive tecniche delle applicazioni di e-government in Svizzera.

Le applicazioni specifiche del formato PDF sono pubbliche e possono essere utilizzate liberamente e gratuitamente (inclusa la creazione di documenti PDF con uno dei numerosi programmi scaricabili gratuitamente). Il formato può essere utilizzato con tutti i sistemi informatici diffusi. Permette la creazione di file che coincidono con i documenti originali e ne preserva le informazioni – testo, disegni, immagini – indipendentemente dall'applicazione con cui sono stati creati. Il documento PDF può essere creato partendo sia da un documento elettronico (ad es. in formato Word) sia da un documento su carta scannerizzato (cfr. ad es. art. 180 cpv. 1 CPC, secondo cui le parti coinvolte in un procedimento civile possono produrre anche una copia elettronica di un documento cartaceo).

Le autorità devono scegliere un formato che permetta l'archiviazione dei documenti loro trasmessi. A tale proposito va osservato che il formato PDF di per sé non garantisce un'archiviazione a lungo termine. È stata pertanto sviluppata un'apposita variante PDF (PDF/A). Quando gli strumenti di creazione del formato PDF/A saranno sufficientemente diffusi, l'OCE-PCPEF sarà adattata. Da quel momento anche i privati dovranno trasmettere gli atti scritti e gli allegati in formato PDF/A.

In caso di documenti con rappresentazioni visive (immagini, grafici o piani), vi è il rischio che la lettura del documento sia possibile solo parzialmente, poiché i documenti in questione sono spesso molto voluminosi. Di regola essi vengono perciò notevolmente compressi per la trasmissione via Internet. Ciò può impedirne la stampa nel formato originale e renderne più difficile la visione allo schermo.

Se un documento trasmesso contiene un virus o un altro programma dannoso, di norma il contenuto della comunicazione è bloccato dal sistema di protezione e quindi non può essere letto.

Se l'autorità non può leggere l'atto scritto o gli allegati oppure non può stamparli in un formato appropriato, può chiedere la produzione dei documenti in forma cartacea o impartire alla parte un termine breve per inviare ancora una volta l'atto scritto o gli allegati in un formato leggibile o con una specifica risoluzione minima. Secondo l'articolo 130 capoverso 3 CPC e l'articolo 110 capoverso 2 CPP l'autorità può inoltre ordinare che l'atto scritto e gli allegati siano successivamente prodotti in forma cartacea, se la parte ha trasmesso soltanto una copia per via elettronica. Non è tuttavia opportuno che un'autorità risponda sistematicamente con la formula standard «Per favore inviare atto scritto e allegati in forma cartacea» ogni volta che riceve un documento per via elettronica.

La comunicazione elettronica agevola il successivo trattamento degli atti procedurali da parte dell'autorità. In caso di dati strutturati, tale vantaggio è ancora maggiore, poiché il rilevamento dei dati può essere automatizzato. Per questo motivo il Tribunale federale specifica che gli atti scritti vanno inviati anche come file XML (art. 4 RCETF), usando i moduli messi a disposizione sul suo sito Internet o sulla piattaforma di trasmissione.

Il *capoverso 2* permette al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di disciplinare in un'ordinanza esecutiva a sé stante i requisiti tecnici e organizzativi e il formato per la trasmissione di dati strutturati. L'obiettivo sarà quello di elaborare uno schema XML per lo scambio di dati per via elettronica nel settore della giustizia. Stabilendo i pertinenti requisiti è possibile specificare gli interfaccia standard e installarli nel software o nelle applicazioni di giudici o avvocati.

Art. 7 Firma

Gli articoli 130 capoverso 2 CPC, 33a capoverso 2 LEF e 110 capoverso 2 CPP statuiscono che gli atti scritti comunicati alle autorità per via elettronica devono essere muniti di una «firma elettronica riconosciuta». Poiché il diritto federale disciplina, nella legge sulla firma elettronica (FiEle), soltanto la firma elettronica qualificata in senso stretto, è considerata riconosciuta soltanto una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della FiEle (cfr. il messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, pag. 3824).

La firma elettronica riconosciuta non è richiesta soltanto per i singoli atti scritti per i quali il diritto federale prevede la firma, bensì anche per la certificazione dell'intero invio trasmesso per via elettronica. Il requisito della certificazione mediante firma elettronica qualificata non ha lo scopo d'inasprire le condizioni di validità formali per gli atti scritti che, se fossero inviati per posta, non dovrebbero essere firmati. Con la certificazione s'intende piuttosto sfruttare la doppia funzione di tale firma. Infatti, una firma elettronica qualificata permette da un lato di identificare il mittente e, dall'altro, fornisce la garanzia della completezza e dell'autenticità dei documenti inviati.

Art. 8 Certificato

Secondo la legge sulla firma elettronica, i privati possono rinunciare a far iscrivere il loro certificato nella lista del prestatore di servizi (art. 11 cpv. 2 FiEle). In un caso del

genere, l'autorità non può verificare né il titolare del codice di firma utilizzato, né la validità del certificato. Affinché tale verifica possa essere effettuata, il mittente deve quindi allegare all'invio il suo certificato. È fatto salvo il caso in cui l'invio è effettuato mediante una piattaforma di trasmissione che conserva i certificati delle persone registrate.

Sezione 3: Comunicazione da parte di un'autorità

Art. 9 Condizioni

Gli articoli 139 capoverso 2 CPC, 34 capoverso 2 LEF e 86 CPC permettono alle autorità di effettuare le comunicazioni alle parti per via elettronica. L'articolo 9 riprende la condizione stabilita nelle disposizioni summenzionate, secondo cui le parti devono acconsentire alla comunicazione per via elettronica. L'articolo precisa che il consenso deve essere esplicito: il fatto che una parte comunichi con l'autorità per via elettronica, non significa che essa acconsenta (tacitamente) alla comunicazione elettronica da parte dell'autorità.

Analogamente all'articolo 3 capoverso 1 RCETF, anche l'OCE-PCPEF statuisce che, se desiderano ricevere le comunicazioni delle autorità per via elettronica, le parti devono registrarsi in una piattaforma di trasmissione riconosciuta.

L'unica condizione formale è che il consenso sia scritto oppure messo a verbale. Considerate le conseguenze della presunzione legale dell'articolo 11 capoverso 2 della presente ordinanza in combinazione con l'articolo 138 capoverso 3 lettera a CPC o con l'articolo 85 capoverso 4 lettera a CPP, l'onere della prova per la concessione del consenso è a carico dell'autorità. Il termine «forma scritta» non corrisponde alla forma scritta ai sensi dell'articolo 13 CO, poiché il consenso non deve essere firmato. Tuttavia va fornito in una forma che consenta la documentazione su testo. È quindi sufficiente il consenso con un semplice messaggio di posta elettronica.

Secondo il *capoverso 2* il consenso deve riferirsi al procedimento in questione oppure essere dato in generale nei confronti di una determinata autorità. Le persone che si ritrovano spesso a essere parti in un procedimento dinanzi alla stessa autorità o che rappresentano regolarmente parti dinanzi a tale autorità possono acconsentire di generalizzare la trasmissione elettronica di comunicazioni da parte dell'autorità (*capoverso 3*). La revoca del consenso è possibile in qualsiasi momento (*capoverso 4*) ed esplica il suo effetto non appena comunicata all'autorità.

Art. 10 Modalità

Per la comunicazione elettronica il *capoverso 1* prevede l'utilizzazione di una piattaforma riconosciuta di trasmissione. Infatti, con questo modo di trasmissione è possibile determinare il momento in cui l'invio è disponibile per il destinatario. La comunicazione deve avvenire attraverso un canale sicuro, al fine di garantire la protezione dei dati personali delle parti e di eventuali terzi.

Per la trasmissione il *capoverso 2* prevede il formato PDF/A, definito dallo standard ISO 19005-1. Come le altre versioni PDF, questo formato ha il vantaggio di poter essere letto da tutti i destinatari, indipendentemente dal sistema informatico

utilizzato. Inoltre garantisce che le comunicazioni trasmesse possano essere archiviate a lungo termine sia dall'autorità che le ha inviate sia dai destinatari.

Spesso gli allegati da trasmettere non vengono prodotti dalle autorità stesse, per cui è ammesso anche il formato PDF. Per ora si rinuncia a richiedere esclusivamente il formato PDF/A, dal momento che non sono ancora disponibili i necessari strumenti di creazione che permettano una conversione in PDF senza problemi anche per i formati grafici.

Infine il *capoverso 3* statuisce che le autorità devono munire la comunicazione di una firma elettronica qualificata. I certificati qualificati necessari sono attualmente disponibili gratuitamente presso vari prestatori riconosciuti. Oltre a QuoVadis, Swisscom e SwissSign, anche l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) è un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione. L'UFIT può fornire le proprie prestazioni anche per altre unità amministrative e – dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione sulle finanze della Confederazione il 1° gennaio 2011 – anche per terzi conformemente alle condizioni previste dall'articolo 41° delle legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0).

Art. 11 Momento della comunicazione

La disposizione definisce il momento in cui la comunicazione per via elettronica è da considerarsi pervenuta al destinatario, soprattutto nel caso in cui è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta. L'autorità mette a disposizione del destinatario le comunicazioni e gli allegati in una casella di posta elettronica sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta; quando il destinatario apre la casella e scarica la comunicazione, quest'ultima è da considerarsi pervenuta.

In analogia all'articolo 7 RCETF, la presente ordinanza disciplina l'applicazione della presunzione di notificazione nel caso di trasmissione elettronica. Dato che il destinatario è registrato sulla piattaforma di trasmissione, la sua casella di posta elettronica può essere paragonata alla tradizionale buca delle lettere: la messa a disposizione della comunicazione nella casella di posta elettronica può essere considerata come primo tentativo fallito di invio da cui decorre il termine di sette giorni previsto dagli articoli 138 capoverso 3 lettera a CPC e 85 capoverso 4 lettera a CPP per la presunzione di notificazione.

Sezione 4: Cambio del supporto

Poiché nei prossimi anni è presumibile la coesistenza di documenti elettronici e cartacei, occorre disciplinare il passaggio da un supporto all'altro. È inoltre necessario disciplinare il modo in cui vanno archiviati i documenti elettronici.

Art. 12 Trasmissione successiva per via elettronica di decisioni e sentenze

In determinate circostanze una parte può avere la necessità di ricevere una decisione per via elettronica, anche se il procedimento che ha condotto alla decisione non si è svolto per via elettronica e la decisione non è stata trasmessa per via elettronica ai sensi degli articoli 9-11 dell'OCE-PCPEF. Le parti hanno la

possibilità di trasmettere la decisione, munita di firma elettronica, per via elettronica all'autorità competente per il procedimento successivo, ad esempio a scopo di esecuzione oppure per chiederne la continuazione dopo il rigetto dell'opposizione. A tal fine è inoltre necessario che la dichiarazione di esecutività di norma necessaria per tale procedimento possa essere chiesta per via elettronica. In tali circostanze e se richiesto, la comunicazione successiva per via elettronica deve perciò contenere anche un'attestazione del passaggio in giudicato o dell'esecutività della decisione o della sentenza.

Poiché nel presente caso non si tratta più della notificazione di una sentenza o decisione il cui momento esatto deve essere dimostrabile, è possibile, ma non necessario utilizzare una piattaforma di trasmissione riconosciuta. Anche attualmente le copie di sentenze o le attestazioni del passaggio in giudicato sono di regola inviate per posta normale.

Art. 13 Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica

Un'autorità che, dopo averlo ricevuto in forma elettronica, intende usare un documento soltanto in forma stampata, deve essere consapevole che tale documento è valido e verificabile soltanto in forma elettronica. Occorre pertanto svolgere tale verifica al momento della stampa e documentarla. Alla stampa su carta va allegata l'attestazione che essa riproduce correttamente il contenuto del documento elettronico. La stampa deve inoltre essere munita di data, di firma e corredata dei dati della persona che ha redatto l'attestazione.

Per la verifica della firma secondo il capoverso 2, l'Ufficio federale di giustizia mette a disposizione un servizio di verifica su Internet analogo a quello sviluppato e impiegato per la verifica di estratti del casellario giudiziale muniti di firma digitale (cfr. www.strafregister.admin.ch/validate).

L'autorità può scegliere se archiviare l'atto scritto in forma elettronica o, se non dispone ancora di un archivio elettronico, conservare la copia a stampa con l'attestazione. In entrambi i casi resta ricostruibile la validità e l'autenticità del documento al momento della produzione.

Sezione 5: Procedura collettiva nell'ambito dell'esecuzione e del fallimento

Art. 14

Come già osservato nelle spiegazioni all'articolo 6 capoverso 2, il grande vantaggio della comunicazione per via elettronica consiste nel fatto che, se i dati del procedimento sono trasmessi in forma strutturata, il loro trattamento successivo può essere automatizzato. Ciò vale a maggior ragione per le procedure collettive secondo la LEF, nel cui ambito sono trattate circa 2,5 milioni di domande d'esecuzione l'anno.

Nel cosiddetto progetto eLEF, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha elaborato una scheda XML per lo scambio elettronico dei dati in materia di esecuzione, definendo appositi interfaccia standard che sono stati installati nei software degli uffici d'esecuzione e dei grossi creditori. L'UFG mette a disposizione gratuitamente sul sito www.eschkg.ch la scheda tecnica accompagnata da un'ampia documentazione.

Mentre fino all'entrata in vigore dell'OCE-PCPEF i diritti e i doveri dei partecipanti alla rete sono disciplinati in un accordo firmato da questi ultimi, in futuro l'articolo 15 permetterà al DFGP di stabilire in un'ordinanza esecutiva i presupposti tecnici e organizzativi nonché il formato per lo scambio di dati sull'esecuzione e sui fallimenti tra i creditori e gli uffici d'esecuzione e fallimento in un gruppo di utenti chiuso.

Inoltre il DFGP definisce la piattaforma di trasmissione e la firma elettronica da utilizzare. Attualmente si tratta di Sedex (acronimo per secure data exchange), operativo dal 15 gennaio 2008. Questa piattaforma TIC è stata realizzata e collaudata nell'ambito dell'armonizzazione dei registri sotto la direzione dell'Ufficio federale di statistica. La piattaforma è gestita dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) e, oltre a garantire uno scambio di dati sicuro tra i registri di persone della Confederazione e i registri cantonali e comunali degli abitanti, costituisce uno strumento idoneo per le procedure collettive nell'ambito dell'esecuzione e dei fallimenti.

Su Sedex è installata una casella postale per tutti i creditori e gli uffici d'esecuzione e fallimenti che partecipano alla rete eLEF (cpv. 3). L'invio alla casella postale di Sedex è considerato come primo tentativo di consegna ai sensi dell'articolo 138 capoverso 3 lettera a CPC; anche nella procedura collettiva la comunicazione è considerata avvenuta nel momento in cui questa è scaricata dalla piattaforma di trasmissione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizione transitoria

Per garantire che la trasmissione per via elettronica sia possibile a partire dall'entrata in vigore dell'OCE-PCPEF, il DFF può riconoscere provvisoriamente una piattaforma di trasmissione.

Art. 16 Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2011.

B. Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo

In occasione dell'elaborazione dell'OCE-PCPEF è stato necessario adattare l'ordinanza del 17 ottobre 2007 concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo (RS 172.021.2; nuovo: ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi; RU 2010 3031; qui di seguito: OCE-PA) in modo da uniformare tecnicamente lo svolgimento delle varie procedure nella misura in cui siano uguali e da consentire agli utenti di utilizzare, di regola, la stessa infrastruttura per qualsiasi trasmissione di atti scritti a un giudice o a un'altra autorità.

L'inserimento di nuove sezioni, oltre all'adattamento della definizione delle piattaforme riconosciute alle possibilità tecniche e al suo spostamento nell'OCE-PCPEF, ha reso necessaria una revisione totale. L'attuale ordinanza del 17 ottobre 2007 è quindi abrogata.

Le seguenti spiegazioni delle singole disposizioni si limitano essenzialmente a commentare le modifiche rispetto all'OCE-PA vigente.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Il capoverso 1 descrive il campo d'applicazione dell'OCE-PA. L'ordinanza si applica soltanto alla comunicazione elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo. Non è pertanto applicabile ai procedimenti che non sottostanno alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), ossia ai procedimenti civili e penali, come pure alle procedure d'esecuzione e fallimento, ma anche a procedure amministrative quali la procedura d'imposizione doganale (cfr. art. 3 PA). Nell'ambito delle assicurazioni sociali l'applicabilità dell'OCE-PA dipenderà dall'attuazione dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPGA (RS 830.1).

L'OCE-PA si applica soltanto alla comunicazione tra una parte e la competente autorità amministrativa della Confederazione (cpv. 1). Non è contemplata la comunicazione tra le autorità federali o con le autorità cantonali, anche nel caso in cui la comunicazione avvenga nell'ambito di un procedimento amministrativo. La richiesta di un parere a un'autorità federale e la trasmissione di tale parere non sottostanno all'OCE-PA. È fatto salvo il caso in cui un'autorità è parte in causa poiché autorizzata a impugnare una decisione emanata alla fine di un procedimento (art. 6 PA).

Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura

Le condizioni dettagliate che devono soddisfare le piattaforme di trasmissione sono disciplinate nell'OCE-PCPEF. Tutte le piattaforme riconosciute conformemente a tale ordinanza possono essere usate anche per la comunicazione elettronica nell'ambito di un procedimento civile. In futuro le decisioni del Dipartimento federale delle

finanze sul riconoscimento definitivo o provvisorio secondo gli articoli 3 o 15 dell'OCE-PCPEF saranno applicabili a entrambe le ordinanze.

Art. 3 Ammissibilità della comunicazione per via elettronica

In futuro gli atti scritti potranno essere trasmessi per via elettronica a tutte le autorità dell'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). La Confederazione rinuncia pertanto alla possibilità prevista dalla disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005 della PA di limitare fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di trasmettere gli atti scritti per via elettronica ai procedimenti dinanzi a determinate autorità dell'Amministrazione federale centrale.

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale non fanno parte dell'Amministrazione federale. Per partecipare alla comunicazione giuridica per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi devono iscriversi – per il periodo fino al 31 dicembre 2016 – nella lista delle autorità che consentono la comunicazione per via elettronica.

Nella comunicazione per via elettronica di informazioni classificate come SEGRETE o CONFIDENZIALI può essere opportuno prevedere piattaforme speciali. Per le procedure secondo la legge sul materiale bellico o la legge sul controllo dei beni a duplice impiego è previsto un sistema che non garantisce soltanto l'inoltro sicuro per via elettronica della domanda, ma anche la trasmissione protetta alle diverse unità federali coinvolte. Affinché vi sia abbastanza tempo a disposizione per attuare le misure necessarie a causa delle esigenze maggiori in materia di sicurezza e protezione delle informazioni, anche in questi procedimenti vi è la possibilità di restringere fino al massimo al 31 dicembre 2016 la trasmissione per via elettronica. Secondo il *capoverso* 3, l'autorità che desidera usufruire di una deroga deve provvedere a una pertinente iscrizione nella lista (lista negativa).

Art. 4 Lista

Secondo il *capoverso* 4 la Cancelleria federale può disciplinare la registrazione e l'aggiornamento degli indirizzi delle autorità decidendo ad esempio che un'iscrizione è effettuata soltanto su richiesta dell'autorità interessata o stabilendo la data entro la quale le autorità sono tenute a fornire i dati da inserire nella lista affinché questa possa essere pubblicata in Internet il 1° gennaio 2011 in base a tali indicazioni.

Sezione 4: Cambio del supporto

Le disposizioni della sezione 4 dell'OCE-PCPEF in merito alla trasmissione successiva per via elettronica di decisioni e sentenze e alla stampa su carta di un invio elettronico sono state riprese anche nell'OCE-PA.

Si è invece rinunciato a una disposizione sull'archiviazione, poiché per le autorità federali quest'ultima è disciplinata nella legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr; RS 152.1) e dalle pertinenti disposizioni esecutive. Fintanto che un'autorità non dispone di un archivio elettronico è raccomandabile anche in questo caso conservare la stampa su carta con

l'attestazione, di modo che sia ricostruibile la validità e l'autenticità del documento al momento della comunicazione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Modifica del diritto vigente

La trasmissione successiva di decisioni per via elettronica causa un onere supplementare all'autorità in questione. La tassa forfettaria è di 20 franchi, fatturabile in virtù del nuovo articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0).

Art. 15 Entrata in vigore e validità

L'entrata in vigore dell'OCE-PA è anch'essa prevista il 1° gennaio 2011. Inoltre, la limitazione temporale che continua ad applicarsi al Tribunale penale federale, al Tribunale amministrativo federale, alle autorità federali dell'Amministrazione federale decentralizzata e ai procedimenti in cui vengono trasmesse informazioni classificate come SEGRETE o CONFIDENZIALI sarà abrogata il 31 dicembre 2016 (art. 15 cpv. 2).